



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 9 DEL 28-12-2022

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli enti Locali, avente ad oggetto "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Considerato il contenuto della Direttiva Europea 2013/29/UE del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il D. Lgs. 29/7/2015 n. 123, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici ai fini del rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, quello delle emissioni acustiche, della tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 7 del D. Lgs. 29/7/2015 n. 123 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici) che prevede che "i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

Ritenuto necessario dover tutelare la quiete delle persone, con particolare riferimento alle persone ricoverate presso strutture ospedaliere nonché di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;

Ritenuto necessario altresì, nel rispetto delle misure restrittive dettate dall'emergenza Covid, evitare assembramenti che inevitabilmente si creerebbero con l'esplosione di fuochi d'artificio, petardi, botti e razzi;

Considerato che l'impiego di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno in passato determinato il ferimento di persone, in particolare tra i minori di età;

Considerato altresì che l'utilizzo massivo, come avviene nella notte del 31 dicembre, di materiali pirotecnici contribuisce ulteriormente all'inquinamento atmosferico dovuto alle polveri sottili;

Ritenuto di poter provvedere alla tutela dell'incolumità pubblica con urgenza in merito;

ORDINA

il divieto a chiunque su tutto il territorio comunale a partire **dal 31 dicembre 2022 e fino a tutto il 1 gennaio 2023:**

- di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, nonché in luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.
- di vendere gli articoli pirotecnici di categoria europea F4 (IV cat. Italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, non vendibili presso esercizi di minuta vendita anche se in possesso di licenza di polizia (DM 16 agosto 2016) e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 E SIMILARI). Nonché di articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F1 (equiparabile alla V[^] Gruppo E italiana) e giocattoli pirotecnici della categoria europea F3.

SI DA' AVVISO

che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall'art. 33 del D. Lgs. 29/7/2015 n. 123, fatto salvo ove il fatto assuma diverso rilievo penale.

Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano altresì:

- il sequestro amministrativo del materiale esplodente, a seconda del carattere della violazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i titoli per l'acquisto e/o utilizzo, costituisce un abuso dell'esercente autorizzato e un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L'esecuzione della presente Ordinanza è demandata a tutti gli Agenti della Forza Pubblica, Polizia Municipale, Stazione Carabinieri e Commissariato di PS.

E' disposta la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la trasmissione alla Prefettura di Caserta, al Comando Stazione Carabinieri di Marcianise, al Commissariato di PS di Marcianise, al Comando di Polizia Municipale di Marcianise, al Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 dalla data di pubblicazione.

Per il Commissario straordinario
Il sub Commissario
Dott.ssa Giuliana Semprebuono

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Marcianise,

IL RESPONSABILE